

Criteria e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6

Capo I

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente normativa disciplina, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), i criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente normativa si intendono per:

- a) iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali (di seguito iniziative): i convegni, le riunioni, le mostre, le celebrazioni, le rassegne e altri eventi;
- b) strutture del Consiglio regionale: tutte le strutture del Consiglio regionale interessate agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) organismi consultivi: gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 6/1977;
- d) enti pubblici: tutti i soggetti pubblici, anche territoriali;
- e) enti privati: enti e associazioni private senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi.

Art. 3

(Ambito e modalità di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale procede:

- a) all'organizzazione diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, anche su proposta degli organismi consultivi, di iniziative con assunzione dei relativi oneri di spesa;
- b) all'organizzazione partecipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, anche su proposta degli organismi consultivi, di iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno;
- c) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative di enti pubblici e privati attraverso la concessione del patrocinio oneroso, anche su proposta degli organismi consultivi;
- d) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative attraverso la concessione del patrocinio gratuito a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi;

- e) alla concessione del logo istituzionale del Consiglio regionale e degli organismi consultivi a enti pubblici e privati;
 - f) alla stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi;
 - g) all'adesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. 6/1977, a enti pubblici e privati, anche su proposta degli organismi consultivi.
2. Se il Consiglio regionale procede su proposta degli organismi consultivi, i relativi oneri finanziari sono imputati ai capitoli afferenti all'organismo consultivo proponente.
3. Al fine della partecipazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), sia l'ente privato o associazione privata sia le iniziative sono senza scopo di lucro.

Capo II
***(Organizzazione e partecipazione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b))***

Art. 4
(Modalità di organizzazione e partecipazione)

1. L'Ufficio di Presidenza individua, con propria deliberazione, le iniziative che il Consiglio regionale organizza o alle quali partecipa con enti pubblici e privati sulla base dei programmi o piani di attività annuale di ciascuna struttura.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la struttura competente propone, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma o il piano di attività relativo all'anno successivo, nel quale sono riportate le singole iniziative e le relative istruttorie tecniche di cui all'articolo 5, ai fini della definizione delle modalità di organizzazione e partecipazione nonché della quantificazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza può altresì promuovere, con deliberazione e sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, la realizzazione di iniziative o eventi non previsti nei programmi o piani di attività annuali, definendo le forme e le modalità di organizzazione e partecipazione e quantificando le relative risorse finanziarie.
4. Per l'organizzazione o la partecipazione su proposta degli organismi consultivi si applica l'articolo 23.

Art. 5
(Criteri per la predisposizione del programma o piano di attività e per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini della predisposizione del programma o piano di attività e dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle iniziative sono seguiti i seguenti criteri:
- a) coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) dell'iniziativa;
 - c) valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;
 - d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;
 - e) affidabilità dell'ente proponente;
 - f) congruità dei preventivi di spesa presentati;
 - g) verifica dell'assenza della finalità di lucro dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 6

(Altre forme di partecipazione)

1. L'Ufficio di Presidenza può stabilire, sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 5, la partecipazione del Consiglio regionale in collaborazione con enti pubblici e privati alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche attraverso forme di sostegno, quali apporti di servizi di carattere tecnico e organizzativo nonché la messa a disposizione di spazi all'interno delle sedi istituzionali, il cui valore è quantificato nell'allegato A.
2. L'Ufficio di Presidenza può inoltre stabilire di acquisire spazi all'interno di manifestazioni o altre iniziative al fine di illustrare l'attività istituzionale del Consiglio regionale e promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla funzione legislativa.

Capo III

(Patrocinio oneroso, patrocinio gratuito e logo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e))

Art. 7

(Ambito di applicazione del patrocinio oneroso)

1. Il Consiglio regionale può partecipare a iniziative attraverso la concessione del patrocinio oneroso.
2. Per la concessione di patrocini onerosi su proposta degli organismi consultivi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 8

(Destinatari del patrocinio oneroso)

1. Il Consiglio regionale può concedere il patrocinio oneroso agli enti pubblici e privati che:
 - a) hanno almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa il cui oggetto ha una particolare rilevanza sociale, economica, storica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la regione;
 - b) non perseguono fini di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, così come previsto dall'articolo 3, comma 3.
2. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti beneficiari deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Possono essere concessi patrocini onerosi ai soggetti che erogano una qualsiasi remunerazione, seppur occasionale, a favore dei componenti dei propri organi decisionali, esclusivamente per un'attività non riconducibile alla carica.
4. Non può essere concesso il patrocinio oneroso alle persone fisiche, ai partiti politici, nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle Onlus.

Art. 9

(Ammissibilità delle istanze di patrocinio oneroso)

1. Il patrocinio oneroso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, è concesso ai soggetti di cui all'articolo 8 per iniziative di interesse collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro, nonché esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
2. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno, un solo patrocinio oneroso.
3. Il Consiglio regionale non concede il patrocinio oneroso per iniziative la cui previsione di spesa complessiva è inferiore all'importo di € 1.500,00 o superiore all'importo di € 50.000,00.
4. Il patrocinio oneroso non può essere concesso se l'iniziativa per la quale è richiesto si è già svolta al momento della presentazione dell'istanza.
5. Un patrocinio oneroso ammissibile può comunque essere rideterminato nel suo ammontare nei seguenti casi:
 - a) se le spese effettivamente sostenute risultano significativamente inferiori rispetto a quelle indicate nell'istanza o nel progetto;
 - b) se il patrocinio oneroso concesso dal Consiglio regionale in concorso con eventuali finanziamenti di altri enti pubblici o privati supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 10

(Criteri per l'istruttoria tecnica per la concessione e per la quantificazione del patrocinio oneroso)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la concessione del patrocinio oneroso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, sono seguiti i seguenti criteri:
 - a) coerenza con il bando di cui all'articolo 11;
 - b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
 - c) valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;
 - d) impatto sull'immagine del Consiglio regionale;
 - e) affidabilità del soggetto proponente;
 - f) congruità dei preventivi di spesa presentati.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la quantificazione del patrocinio oneroso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 e, in particolare gli importi di cui al comma 3 dell'articolo 9, il patrocinio concesso non può essere superiore al quaranta per cento dell'importo richiesto.

Art. 11

(Bandi per la concessione del patrocinio oneroso)

1. L'Ufficio di Presidenza, ai fini della concessione del patrocinio oneroso, con deliberazione approva annualmente almeno un bando che definisce:
 - a) l'ammontare complessivo per l'erogazione del patrocinio oneroso;
 - b) gli eventuali ulteriori criteri, rispetto a quanto previsto dall'articolo 10, da seguire per la concessione del patrocinio oneroso;
 - c) il tema o l'indirizzo programmatico per l'individuazione delle iniziative cui concedere il patrocinio oneroso;

- d) i punteggi correlati ai criteri di cui alla lettera b) e di cui all'articolo 10, ai fini dell'attribuzione da parte della commissione di cui all'articolo 14;
 - e) il periodo nel quale deve essere svolta l'iniziativa, comunque successiva alla pubblicazione del bando;
 - f) i termini, non superiori a trenta giorni, per la regolarizzazione formale di istanze incomplete o prive delle indicazioni o della documentazione richiesta.
2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
 3. Non è ammessa la concessione di patrocini onerosi in assenza del bando.

Art. 12

(Istanze di patrocinio oneroso)

1. Le istanze di patrocinio oneroso, presentate in regola con la normativa sul bollo e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contengono in particolare:
 - a) l'indicazione della natura giuridica, della sede legale e delle eventuali sedi operative del soggetto richiedente;
 - b) la descrizione dettagliata dell'iniziativa da realizzare e il periodo di svolgimento;
 - c) la dichiarazione che l'iniziativa per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro;
 - d) il preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata;
 - e) l'individuazione degli altri soggetti interessati alla realizzazione con l'indicazione di altri eventuali contributi, richiesti o concessi;
 - f) l'indicazione del nominativo del responsabile dell'iniziativa;
 - g) l'eventuale richiesta di utilizzo del logo istituzionale;
 - h) copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Art. 13

(Verifica delle istanze di patrocinio oneroso)

1. La struttura competente procede alla verifica:
 - a) dei requisiti di cui all'articolo 8 attinenti i destinatari del patrocinio oneroso;
 - b) dell'ammissibilità delle istanze di cui all'articolo 9;
 - c) dei criteri per l'istruttoria tecnica per la concessione e per la quantificazione del patrocinio oneroso di cui all'articolo 10;
 - d) dei requisiti delle istanze di cui all'articolo 12;
 - e) dell'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 28, delle singole voci di spesa;
 - f) che il soggetto richiedente non abbia già beneficiato, nel corso dell'anno, di un patrocinio oneroso o di altri trasferimenti finanziari a carico del Consiglio regionale.

Art. 14

(Commissione ai fini della concessione del patrocinio oneroso)

1. Il direttore della struttura competente alla concessione del patrocinio oneroso nomina, annualmente, una commissione, che presiede, composta dal dirigente competente, da due funzionari della medesima direzione, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nonché da un funzionario appartenente a diversa direzione, individuato per sorteggio dall'apposito elenco istituito presso il segretariato generale.
2. La commissione, sulla base della verifica di cui all'articolo 13, procede all'attribuzione dei punteggi definiti dal bando di cui all'articolo 11 e predispone la graduatoria.

Art. 15

(Concessione del patrocinio oneroso)

1. Il direttore della struttura competente alla concessione del patrocinio oneroso, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione e previa informativa all'Ufficio di Presidenza, procede all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.
2. Ciascun patrocinio oneroso è concesso al netto dell'importo relativo all'eventuale marca da bollo, ove dovuta, ed è erogato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d).

Art. 16

(Patrocinio gratuito)

1. Per patrocinio gratuito si intende il riconoscimento formale con il quale il Consiglio regionale esprime la propria adesione non onerosa a un'iniziativa promossa da enti pubblici o privati, ritenuta meritevole di apprezzamento in ragione della rilevanza (locale, regionale, nazionale o internazionale) della stessa e della coerenza con l'attività istituzionale propria del Consiglio regionale.
2. L'istanza di patrocinio gratuito, rivolta al Presidente del Consiglio regionale e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa.
3. Il patrocinio gratuito è concesso dal Presidente del Consiglio regionale sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 18, e viene comunicato al richiedente con lettera.
4. Il patrocinio gratuito del Consiglio regionale può essere, ove richiesto, accompagnato dall'evidenza dell'adesione di uno o più organismi consultivi.
5. La concessione del patrocinio gratuito comporta per il beneficiario la possibilità di apporre sul materiale promozionale e divulgativo dell'iniziativa la dicitura "con il Patrocinio gratuito della Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte".
6. La concessione del patrocinio gratuito non comporta alcuna responsabilità e non fa nascere alcuna obbligazione in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.
7. Non può essere concesso il patrocinio gratuito alle persone fisiche, ai partiti politici, nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle Onlus.

Art. 17

(Utilizzo o concessione del logo istituzionale)

1. Il Consiglio regionale utilizza il proprio logo istituzionale sui materiali di comunicazione e diffusione delle iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti.
2. Il Consiglio regionale, in caso di concessione del patrocinio oneroso o gratuito, può autorizzare, qualora espressamente richiesto, l'uso del proprio logo istituzionale ai soggetti destinatari.
3. Gli organismi consultivi utilizzano o concedono il proprio logo istituzionale, sempre accompagnato da quello del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 18

(Criteri per l'istruttoria tecnica ai fini della concessione del patrocinio gratuito o del logo istituzionale)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la concessione del patrocinio gratuito o del logo istituzionale sono seguiti i seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
- c) valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;
- d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale;
- e) affidabilità dell'ente proponente;
- f) verifica dell'assenza della finalità di lucro dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Capo IV

(Protocolli d'intesa e convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f))

Art. 19

(Ambito di applicazione)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale può stipulare, anche su proposta degli organismi consultivi, protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati, al fine di assicurare una stabile collaborazione finalizzata all'organizzazione congiunta di iniziative di comune interesse.

2. La stipulazione avviene previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che definisce la misura dell'impegno finanziario annuale a carico del Consiglio regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 20.

Art. 20

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni sono seguiti i seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza delle iniziative oggetto dell'intesa (locali, regionali, nazionali o internazionali);
- c) valenza sia culturale sia formativa delle iniziative oggetto dell'intesa;
- d) impatto delle iniziative oggetto dell'intesa sull'immagine del Consiglio regionale;
- e) affidabilità dell'ente proponente;
- f) verifica dell'assenza della finalità di lucro dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Capo V

(Adesioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g))

Art. 21

(Modalità di adesione)

1. L'adesione del Consiglio regionale, anche su proposta degli organismi consultivi, a enti pubblici e privati può consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali, nonché di esperti.

2. L'adesione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 22.

Art. 22

(Criteri per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per l'adesione a enti pubblici e privati sono seguiti i seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) impatto dell'adesione sull'immagine del Consiglio regionale;
- c) affidabilità dell'ente cui si intende aderire.

Capo VI

(Organismi consultivi)

Art. 23

(Modalità di intervento degli organismi consultivi)

1. Ciascun organismo consultivo propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso il proprio programma di attività, l'organizzazione diretta o partecipata di iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che l'Ufficio di Presidenza approva con deliberazione sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 24.

2. Ciascun organismo consultivo può proporre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la realizzazione di iniziative o eventi non previsti nei programmi di attività, che l'Ufficio di Presidenza approva con deliberazione, sulla base dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 24, definendo le forme e le modalità di organizzazione e partecipazione e quantificando le relative risorse finanziarie.

3. La concessione dei patrocini onerosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta di ciascun organismo e sulla base dell'istruttoria tecnica di cui all'articolo 24.

4. Ai fini della concessione dei patrocini onerosi su proposta degli organismi consultivi si applicano gli articoli 8, 9, 12 e 13

5. Ai fini della concessione del patrocinio gratuito o dei loghi istituzionali su proposta degli organismi consultivi si applicano gli articoli 16, 17 e 18.

6. Ai fini della stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni su proposta degli organismi consultivi si applica il capo IV.

7. Ai fini delle adesioni su proposta degli organismi consultivi si applica il capo V.

8. Per le rendicontazioni e i controlli relativi alle iniziative degli organismi consultivi si applicano i capi VIII e IX.

Art. 24

(Criteri per la predisposizione del programma di attività e per l'istruttoria tecnica)

1. Ai fini della predisposizione del programma di attività e dell'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle iniziative proposte dagli organismi consultivi sono seguiti i seguenti criteri:

- a) coerenza con le finalità istitutive dell'organismo consultivo e con gli indirizzi programmatici formulati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) rilevanza dell'iniziativa (locale, regionale, nazionale o internazionale);
- c) valenza sia culturale sia formativa dell'iniziativa;

- d) impatto sull'immagine del Consiglio regionale e dell'organismo consultivo;
- e) affidabilità dell'ente proponente;
- f) congruità dei preventivi di spesa presentati;
- g) verifica dell'assenza della finalità di lucro dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Capo VII

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

Art. 25

(Rimborso delle spese di viaggio agli istituti scolastici)

1. Il Consiglio regionale concede agli istituti scolastici di ogni ordine e grado che si recano in visita presso la sede del Consiglio regionale un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con esclusione del rimborso chilometrico, sulla base di idonea documentazione presentata, comunque non superiore a euro 200,00.
2. Non è concesso il rimborso agli istituti scolastici aventi sede nella città di Torino o nei comuni limitrofi appartenenti al consorzio "Agenzia della mobilità piemontese" con rete di servizi di trasporto agevolata.
3. Per le iniziative formative promosse dal Consiglio regionale, diverse da quelle degli organismi consultivi, che coinvolgono gli istituti scolastici o i comuni del territorio piemontese è concesso il rimborso integrale delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Capo VIII

(Rendicontazione, rideterminazione, revoca)

Art. 26

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica all'organizzazione partecipata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), al patrocinio oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai protocolli d'intesa e alle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e all'adesione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

Art. 27

(Rendicontazione delle iniziative)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - b) il prospetto analitico di tutte le entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - c) il prospetto analitico delle spese sostenute;
 - d) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*);

- e) la documentazione contabile giustificativa fino alla concorrenza del contributo concesso.
2. La rendicontazione è trasmessa, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

Art. 28

(Verifica sull'ammissibilità delle spese)

1. Ai fini di provvedere alla liquidazione le strutture competenti verificano la regolarità della rendicontazione e l'ammissibilità delle spese sostenute.

1. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente.

2. Fermo quanto disposto dal comma 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate all'iniziativa;
- b) servizi editoriali, grafici e tipografici;
- c) spese di promozione dell'iniziativa;
- d) compensi per relatori, esperti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità;
- e) spese di personale, con precisa indicazione del monte orario dedicato all'iniziativa, nella misura massima del venti per cento delle spese complessive sostenute;
- f) spese generali e di segreteria, nella misura massima del dieci per cento delle spese complessive sostenute;
- g) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) ed f) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.

4. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi e rinfreschi;
- b) acquisto di beni durevoli;
- c) spese di funzionamento o gestione dell'organizzazione dell'ente pubblico o privato.

Art. 29

(Rideterminazione)

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è rideterminato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo 28, nei seguenti casi:

- a) se le spese effettivamente sostenute risultano, dal prospetto analitico, significativamente inferiori rispetto a quelle indicate nell'istanza o nel progetto;
- b) se il contributo, in concorso con eventuali finanziamenti di altri enti, supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 30

(Revoca)

1. La mancata realizzazione dell'iniziativa, o la sua realizzazione in modo sostanzialmente non conforme a quanto descritto nell'istanza, comporta la revoca dell'onere finanziario a carico del Consiglio regionale.

2. La revoca è adottata dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato.

Capo IX
(Trasparenza e controlli)

Art. 31

*(Assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)*

1. Il Consiglio regionale assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. La struttura competente cura in particolare la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati relativi agli atti di concessione di contributi o di trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completezza e il costante aggiornamento dei medesimi.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 è organizzata in modo da assolvere le funzioni e adempiere agli obblighi dell'"Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 32

(Controlli)

1. Le strutture competenti provvedono a idonei controlli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte, con le modalità stabilite da apposito provvedimento dirigenziale.

Capo X

(Norme finali e di efficacia)

Art. 33

(Norma finale e di rinvio)

1. L'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione regola la concessione di targhe e di altri oggetti di rappresentanza.
2. Per le iniziative organizzate dalla biblioteca della Regione Piemonte di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 novembre 2011, n. 126, si applicano le disposizioni di cui alla presente delibera.

Art. 34

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al capo III nonché quelle di cui al capo VIII, relativamente al patrocinio oneroso, trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del primo bando di cui all'articolo 11.

2. Fino alla data di pubblicazione del primo bando di cui all'articolo 11 continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 gennaio 2015, n. 13.
3. Le disposizioni di cui al capo VII trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 2016-2017.
4. Le disposizioni di cui al capo VIII trovano applicazione per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), f) e g), comprese quelle proposte dagli organismi consultivi, deliberate successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 35
(Efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, la presente deliberazione ha efficacia dal 1 giugno 2016.